

corso, e passeggio di Popolo per consueto trattenimento, o richiamatovi da qualche particolar circostanza.

Nell'entrare poi, e nel sortire dalle Porte della Città si dovrà ancora rallentare il corso, contenendo i Cavalli sul semplice passo, e ciò per tutto lo spazio, ed estensione delle Porte medesime.

Li presenti ordini, e prescrizioni verranno osservate non solo dai Carrozzieri, Cavalcanti, Postiglioni, Nolesini, o altri Subalterni, ma da qualunque Padrone, e Persona, che stando in Legno, in Sedia, o altrimenti conducesse li Cavalli di propria mano; ed in caso di trasgressione, li Carrozzieri, Cavalcanti, Postiglioni, Nolesini, o altri Subalterni incorreranno nella pena della Carcere: e li Padroni, o altre Persone, come sopra, soggiaceranno all'arresto, e ad altre pene, secondo la condizione de' trasgressori, e a norma de' casi, e delle circostanze.

S'ingiunge in fine ai Postiglioni, Vetturini, Nolesini, Corrieri, ed altre persone qualunque provenienti a Vicenza da altre parti per Posta, per Vettura, o con Legni, e cavalli propri, in Sedia, o a cavallo, anche per Espresso, o Staffetta, che all'avvicinarsi alle Porte della Città per entrarvi, e così pure nel caso di sortirne, andar debbano discretamente, e fermarsi dove gli sarà fatto